

## **REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO EROGATO DALLE FAMIGLIE**

### **Art. 1 – Motivazione del contributo**

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999 n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente (ai sensi dell'art. 5 c.7 e art. 23 c. 1 del DI 129/2018) nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità.

### **Art. 2 – Importo del contributo**

Il contributo è formato da un'unica quota, costituita dall'importo annualmente deliberato dal Consiglio di Istituto, pari per l'anno scolastico **2023/2024** ad **euro 50,00** per le classi prime e dall'anno scolastico **2024/2025** per tutte le altre classi.

Tale somma potrà variare annualmente anche sulla base dell'esito della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi a una compagnia di assicurazione.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata, ogni anno scolastico, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. In caso di mancato aggiornamento annuale della quota da parte del Consiglio d'Istituto, farà fede l'ultima delibera in merito seguendo l'ordine cronologico.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato dal successivo art. 4; le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

### **Art. 3 – Modalità di versamento**

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto per l'iscrizione all'anno scolastico successivo di ogni anno scolastico, a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico e successiva emissione dell'avviso di pagamento, nel quale viene precisato annualmente

l'importo del contributo deliberato dal Consiglio di Istituto a norma dell'art. 2 del presente Regolamento.

Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito esclusivamente tramite Pago in Rete.

#### **Art. 4 – Detrazione fiscale**

La quota volontaria del versamento, effettuata tramite Pago in Rete, è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

#### **Art. 5 – Utilizzo dei fondi**

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate a interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa (vedi nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012) in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Come specificato all'art. 4, il contributo volontario sarà utilizzato per i seguenti scopi principali:

- Ampliamento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica;
- Contributo per la partecipazione ai viaggi d'istruzione delle classi quinte. Tale contributo sarà determinato ogni anno dal Consiglio d'Istituto in relazione alle disponibilità di bilancio e sarà commisurato individualmente in proporzione ai contributi volontari versati nel quinquennio.
- Sottoscrizione della polizza assicurativa in favore dell'alunno/a contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- Costi per la fotoriproduzione di materiale vario destinato all'intera comunità scolastica;

I contributi raccolti non potranno essere utilizzati per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

#### **Art. 6 – Rendicontazione sull'utilizzo del contributo e modalità di gestione**

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario andrà a beneficio dell'istituzione scolastica nella sua dimensione collettiva per permetterle di garantire un servizio migliore e allo stesso tempo inclusivo. La somma dei contributi sarà inserita nel Programma annuale (art. 5 c. 7 DI 129/2018) e, ogni anno, a consuntivo (art. 23 c. 1 DI 129/2018), sarà rendicontata dettagliatamente e approvata dal Consiglio di Istituto.

I progetti realizzati anche solo in parte con i contributi volontari, a livello di istituzione, di plesso o classe dovranno essere presentati dalla scuola alle famiglie.

A fine anno scolastico, sarà pubblicato nel sito web della scuola un dettagliato prospetto riepilogativo dell'attività svolta e quali benefici ne abbia ricavato la comunità scolastica.

## **Art. 7 – Residui**

Eventuali somme non spese confluiranno nel totale del contributo volontario iscritto a bilancio nell'anno successivo.

## **Art. 8 – Istituzione di un fondo di solidarietà**

Per favorire l'inclusione delle fasce più deboli a rischio dispersione, con difficoltà economiche, e favorire la massima partecipazione di tutti/e gli alunni/e, il 5% della quota derivante dai contributi volontari delle famiglie andrà ad alimentare un fondo di solidarietà d'istituto a cui si potrà accedere secondo le modalità indicate nel comma successivo.

Il Consiglio d'Istituto o, su delega dello stesso, il Dirigente Scolastico, previo parere del consiglio della classe frequentata dall'alunno/a, qualora sia particolarmente meritevole e/o ricorrano condizioni economiche particolarmente sfavorevoli potrà concedere il contributo previa presentazione dell'attestazione ISEE.

Il fondo di solidarietà sarà utilizzato per:

- Compartecipazione all'acquisto dei libri di testo per gli alunni con difficoltà economiche;
- Compartecipazione all'acquisto di sussidi didattici per gli alunni con difficoltà economiche;
- Compartecipazione alla spesa per uscite didattiche e viaggi d'istruzione per gli alunni con difficoltà economiche;
- Compartecipazione alla spesa per progetti di ampliamento dell'offerta formativa organizzati dalla scuola;
- Compartecipazione all'acquisto di dotazioni informatiche (all'esito negativo di tutte le forme di intervento previste dalla normativa: comodato d'uso, fornitura di ausili dall'Ente locale, ecc...) che ne avessero documentata necessità rilevabile da delibera del consiglio di classe
- Per qualunque altra necessità sopra non indicata che comunque rientri come attività volta al miglioramento dell'offerta formativa

Il fondo di solidarietà verrà erogato fino al suo esaurimento.

Eventuali economie andranno a beneficio del fondo di solidarietà costituito per l'anno seguente. Al termine di ogni anno scolastico l'istituzione scolastica effettuerà una rendicontazione sugli accessi al fondo.

## **Art. 9 – Altre forme di raccolta dei contributi**

Per altre forme di finanziamento si fa rinvio al D.I. 129/2018.

I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario o postale, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 “*La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età*”. Comma 5: “*Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza*”; Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e  
DPCM 18 maggio 1990);
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione;
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di “autofinanziamento” (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria;
- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dagli articoli 5 e 23 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 (“*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”);
- Le modalità contabili di “riscossione” dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, che ha disposto che “*La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale)*”;
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007;
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise “*Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie*”.